

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. RENATA SILVA PRESIDENTE REL.
Dott. TIZIANA MACCARRONE CONSIGLIERE
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo d'appello n. 1803/2019
avente ad oggetto: contratti bancari.

Promosso da:

....., res. in Alba, Fraz. Como 80, elettivamente domiciliata in Firenze, via Ferdinando Paoletti 24, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giordano (francesco.giordano@firenze.pecavvocati.it), che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE APPELLANTE -

contro

Hansard Europe Designated Activity Company, in persona di Ciaran Cormican, soc. con sede in Dublino (Irlanda), North Wall Quay 25/28, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 71, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Barbieri (fabrizio.barbieri@pec.benessiamaccagno.it), che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli Avv.ti Francesca Rolla (francesca.rolla@milano.pecavvocati.it), Andrea Atteritano (andrea.atteritano@pechoganlovells.com) e Silvia Lolli (silvialolli@ordineavvocatiroma.org).

- PARTE APPELLATA -

Assunta a decisione a seguito di trattazione scritta in data 30 ottobre 2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare l'Ordinanza di cui al n. 10028/2019 del 14.10.2019 del Tribunale di Asti in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto accogliere le domande formulate nel ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, nei termini seguenti:

In via principale, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 23 del TUF di ogni stipula, clausola ed effetto giuridico relativo alla polizza denominata "La Signature Bond Plus" e condannare alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 salvo tenere conto, in compensazione, dell'importo prelevato di € 1.187,50 euro (e quindi per un totale di complessive € 23.812,50)

In via subordinata, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, dichiarare la sua risoluzione, invalidità e inefficacia e comunque la responsabilità e pertanto, tenuto conto di quanto già prelevato, condannare Hansard Europe Designated Activity Company al risarcimento o alla restituzione per complessive € 25.000,00 salvo tenere conto, in compensazione, dell'importo prelevato di € 1.187,50 euro (e quindi per un totale di complessive € 23.812,50) ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo

Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

PER PARTE APPELLATA

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:

respingere in ogni sua parte l'appello proposto dalla Sig.ra perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 ottobre 2019, pronunciata dal Tribunale di Asti, Giudice Dott.ssa Rosemma Ghiberti, all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 538/2019 promosso dalla Signora contro Hansard, pubblicata e comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria il 15 ottobre 2019;

in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario, rigettare comunque nel merito le domande di parte appellante, perché prescritte e infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti ovvero in accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado e non decise dal Tribunale di Asti in quanto assorbite.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del secondo grado di giudizio.

In via istruttoria, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenesse di poter rigettare l'appello per i motivi indicati in atti, ammettersi prova per testi del Sig. Simon Stojanon di A1Broker su tutti i capitoli di prova formulati in comparsa di costituzione e risposta (par. 9, comparsa di costituzione, All. E, fasc. primo grado).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c., comunicata il 15 ottobre 2019, il Tribunale di Asti respingeva tutte le domande formulate da, la quale aveva convenuto in giudizio Hansard Europe Designated Activity Company, chiedendo di dichiararsi la nullità della polizza "La Signature Bond Plus" per violazione degli articoli 23 e 21 TUF, ovvero in subordine la risoluzione del contratto, e condannava la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

..... proponeva appello contro l'ordinanza del Tribunale, con atto di citazione notificato alla controparte in data 13 novembre 2019.

A fondamento della impugnazione l'appellante svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati.

La parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all'appello, chiedendone il rigetto ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 30 ottobre 2020, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio di primo grado.

Con ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., esponeva di aver sottoscritto in data 2 maggio 2012 una polizza assicurativa emessa da Hansard, denominata "La Signature Bond Plus"; di aver compilato l'apposito modulo - formulario predisposto dalla compagnia e di aver pagato il premio di euro 25.000,00; di aver appreso dagli estratti conto che i premi pagati erano stati impiegati nell'acquisto di fondi sottostanti denominati "Global Quality Selection" e "Go Global Opportunity Fund of Funds", gestiti da Emerging Manager Platform LDT, società con sede alle Bermuda; che, con comunicazioni a partire dal maggio 2015, la compagnia informava di non poter far fronte alle richieste di riscatto per mancanza di valore di scambio degli attivi sottostanti. Affermava la ricorrente che l'operazione non era stata preceduta dalla stipulazione di contratto-quadro di servizi di investimento; che l'operazione era affetta da nullità per violazione dell'articolo 23, commi 1 e 3 del decreto legislativo 58/1998; che erano stati violati gli obblighi informativi.

La convenuta si costituiva in giudizio, osservando che essa non aveva garantito la restituzione né un rendimento minimo del capitale; che non aveva svolto alcun ruolo nel collocamento della polizza, intermediata dal broker assicurativo indipendente A1 Broker; che era rimasta estranea alla scelta e alla gestione degli attivi, affidata all'Asset Manager (Novium); di aver provveduto ad inviare annualmente il rendiconto del valore della polizza; di non essere legittimata passivamente; che in ogni caso era prescritta l'azione di risarcimento del danno; che non vi era alcun obbligo di stipulazione del contratto-quadro; che vi sarebbe stata la convalida del contratto; che vi sarebbe un

concorso di colpa ex articolo 1227 c.c.

Il tribunale, con l'ordinanza impugnata, riteneva che la convenuta non avesse svolto alcun ruolo nel collocamento della polizza; che l'allegazione della ricorrente, secondo cui il broker sarebbe intervenuto unicamente con l'incarico di procacciatore, era smentita dalla documentazione prodotta dalla resistente, che operava in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, senza possibilità di avvalersi di intermediari stabili; che la convenuta era estranea alla gestione degli attivi, essendo previsto che la gestione del Fondo Personale fosse affidata all'Asset Manager e che la ricorrente aveva scelto Novium; che la resistente aveva provveduto all'invio annuale del rendiconto e delle variazioni contrattuali.

Affermava conclusivamente il tribunale che le doglianze avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti del broker.

2. L'appello.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi, così sintetizzati:

-violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 TUF;

-violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 TUF.

L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., ha rilevato la novità delle domande della controparte, le ha contestate nel merito ed ha riproposto le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado e non decise dal tribunale (prescrizione del diritto e prove per testi).

3. La decisione della Corte.

3.1. Preliminarmente, la Corte osserva che l'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello.

La Corte ritiene infondata l'eccezione.

Afferma la Corte di Cassazione che l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017; Cassazione Civile, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017; Cassazione, Sez. L., Sentenza n. 17712 del 07/09/2016; Cassazione, Sez. L., Sentenza n. 2143 del 05/02/2015).

Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cassazione Civile, Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

L'atto introduttivo del grado è rispettoso del dettato normativo.

3.2. Il contratto quadro.

Con il primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza del tribunale, che avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla nullità del negozio, ai sensi dell'articolo 23 TUF, che prevede che i

contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento siano redatti per iscritto, come previsto dall'articolo 25 bis, il quale nel testo vigente nel 2012 prevedeva che gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; sostiene che Hansard è destinataria della “proposta”, è firmataria della corrispondente accettazione e emittente il prodotto denominato “La Signature Bond Plus”; osserva che A1Broker non è soggetto estraneo ad Hansard, avendo agito in virtù di specifica convenzione, e che quindi sulla medesima ricadono direttamente gli effetti giuridici del contratto, anche se concluso con l'intervento del mediatore, broker o altro ausiliario.

Replica Hansard che, quanto alle domande fondate sulla pretesa applicazione della normativa TUF in tema di contratto quadro, le stesse sono “improcedibili”, in quanto, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite 28314 del 2019) è necessaria la pienezza del contraddittorio e, nel caso di specie, dovrebbe essere coinvolta in giudizio Health Italia; che l'appellante tenta di radicare la legittimazione passiva di Hansard in base a domande nuove; che il contratto quadro non era necessario poiché la polizza è stata stipulata da mediatore assicurativo che opera ai sensi dell'articolo 109 CAP; che la controparte ha proposto una nuova domanda, poiché in primo grado imputava una responsabilità diretta di Hansard per fatto proprio.

La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

La sig.ra ha proposto, in via principale un'azione ex art. 2033 c.c., fondata sulla nullità del contratto stipulato con l'impresa emittente in ragione della violazione del requisito formale sancito dall'art. 23 TUF.

E' pacifico che il contratto (polizza) sia stato stipulato in forma scritta (cfr. “modulo di proposta” e accettazione dell'impresa emittente); ciò di cui si duole l'attrice è la mancata predisposizione del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 37 del Regolamento Consob n. 16190/2007 (applicabile *ratione temporis*).

In senso contrario depono lo stesso tenore letterale dell'art. 37 cit., il quale prevede che il contratto quadro:

- “a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;*
- b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;*
- c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;*
- d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;*
- e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;*
- f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52;*
- g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;*
- h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio ...”.*

Appare dunque evidente come la previsione del Regolamento non si attagli all'acquisto di un prodotto predefinito quale la polizza *unit linked* per cui è causa, in quanto il contratto sottoscritto prevede il pagamento del premio di polizza, non segue altri contratti di investimento di un patrimonio, che tra il resto il broker non potrebbe gestire; se poi l'investitore volesse acquistare altre polizze, provvederebbe a sottoscrivere altri contratti: in altri termini, la sottoscrizione di una polizza *unit linked* non è assimilabile agli ordini di volta in volta dati all'intermediario per investire il patrimonio, nell'ambito di un più ampio mandato in tal senso.

Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.

3.3. Gli obblighi informativi.

Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione del tribunale per non aver considerato le violazioni degli obblighi informativi posti a carico della società emittente e quindi la violazione dell'articolo 21 del TUF, dell'articolo 183 del CAP e dell'articolo 1176 c.c., osservando in particolare che Novium, menzionata nella proposta contrattuale quale Asset Manager, non ha avuto nessun contatto con ella appellante; che la stessa non risulta titolare o gestore dei fondi Global; che tali fondi sono riconducibili a Emerging Manager Platform LTD (EAM); che solo a posteriori la cliente è venuta a conoscenza della circostanza che la società off-shore EAM è l'organismo titolare giuridico della gestione dei fondi interni. Riassuntivamente risulta che Hansard ha emesso la polizza e detiene i fondi interni "Go Global" e "Global Quality"; che EAM è l'organismo di investimento con sede alle Bermuda; che Novium appare essere il soggetto incaricato da Hansard per la consulenza e la gestione dei fondi; che la compagnia non ha mai reso noto alla cliente che gli attivi sottostanti sono emessi e/o gestiti dalla società off shore; che in forza dell'articolo 23 comma 6 del TUF e dell'articolo 178 del decreto legislativo 209/2008 spettava alla compagnia di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Replica la controparte, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., in particolare per il profilo della mancata contestazione della affermata carenza di legittimazione passiva di Hansard, rispetto alle presunte violazioni occorse nella fase del collocamento della polizza, che essa ha messo a disposizione dell'intermediario, anche in corso di contratto, tutta la documentazione di polizza, dalla quale emergono chiaramente i rischi sottesi all'investimento, la natura del prodotto e l'assenza di garanzie di restituzione del premio o di rendimento minimi; che la fattispecie è disciplinata dall'articolo 1717 c.c.; che la polizza contiene una clausola di esonero dalla responsabilità; che, quanto all'onere probatorio, non è stata contestata la parte dell'ordinanza relativa alla valutazione delle prove; che spetta all'intermediario fornire le informazioni di polizza; che la controparte non cita la documentazione precontrattuale, ma elenca alcuni documenti relativi alla fase di esecuzione del contratto, che nulla hanno a che vedere con le presunte carenze informative.

Sostiene ancora l'appellata che in comparsa conclusionale la controparte avrebbe introdotto una causa del tutto nuova, in quanto nel ricorso introduttivo avrebbe concentrato le proprie difese, quanto alla violazione degli obblighi informativi, solo sulla profilatura e la valutazione della adeguatezza dell'operazione, mentre nulla avrebbe detto sulla pretesa incompletezza delle informazioni riportate nella documentazione di polizza, sulla composizione e gestione dei fondi Global collegati alla polizza e asseritamente selezionati da Hansard, su presunti conflitti di interesse, sulla normativa IVASS, argomenti sui quali non vi era stato alcun contraddittorio.

La Corte ritiene fondato il secondo motivo di appello per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, come già detto, l'appello non è inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., in quanto con il secondo motivo l'appellante afferma esplicitamente che la pronuncia del giudice di primo grado è errata, in quanto è stato ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta in capo a Hansard per la violazione degli obblighi informativi: tale linea difensiva implica che la contestazione investa proprio la ritenuta carenza di legittimazione passiva della parte resistente in primo grado.

Si osserva che, nel ricorso introduttivo in primo grado, l'attuale appellante aveva affermato che non era stata valutata l'adeguatezza né acquisito alcun questionario di profilatura, non era stata fornita informativa circa i prodotti sottostanti (pag. 2 del ricorso), non era previsto il rischio demografico (pag. 4), erano dedotti la violazione degli artt. 39, 40, 42 del regolamento 16190/2007 nonché l'inadempimento degli obblighi informativi e la diligente esecuzione del contratto (a pagina 7).

Con il secondo motivo, l'appellante, sulla scorta della pronuncia del giudice di primo grado, il quale aveva affermato che ella avesse scelto specificamente Novium quale asset manager, esponendo che l'assicuratore aveva violato i propri doveri informativi, poiché solo a posteriori era venuta a conoscenza di quali fossero le modalità di gestione dei fondi, ha ribadito la mancata acquisizione della profilatura e la omessa valutazione dell'adeguatezza dei prodotti finanziari; ha

poi esaminato in dettaglio i documenti della controparte, affermando che nessuno di essi potesse considerarsi idoneo a dimostrare di avere fornito informazioni sufficienti a renderla edotta della natura, delle caratteristiche e dei rischi dell'operazione (pagina 16 dell'appello).

Non è quindi corretto affermare che vi sia stato un mutamento di domande in corso di causa. Infatti nella comparsa conclusionale l'appellante ribadisce le proprie difese, pur con il richiamo ad un comunicato dell'11 settembre 2020, relativo alla decisione MSFA di revocare la licenza per i servizi di investimento del fondo Novium, che non è rilevante per la decisione della causa.

Pare necessario ricordare i principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla problematica della violazione dell'articolo 21 TUF e degli obblighi informativi posti a carico specificamente dell'emittente e non solo dell'intermediario.

In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso che un'impresa assicuratrice - in relazione ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario - avesse l'obbligo di informare il cliente del rischio che i rendimenti da essa garantiti potessero essere inferiori al capitale dal medesimo versato, e ciò sul rilievo che la circolare dell'ISVAP, disciplinante "ratione temporis" la materia, nulla prevedesse a riguardo) (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/04/2015, n.8412).

In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, n.23570).

L'art. 39 del Regolamento 16190/2007 prevede che *1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. 3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti. 5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. 6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al*

presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi. 7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

L'art. 40 prevede che 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. 2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c). 3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

L'art 42 prevede che 1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. 2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. 3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

In fatto, dall'esame dei documenti emerge quanto segue.

In data 5 maggio 2012, sottoscriveva il modulo di proposta "Signature Bond Plus", nel quale sono riportate le generalità, i dati relativi al premio, il nome dell'asset manager, scelto apparentemente dalla medesima, l'indicazione delle liquidità (euro 35.000,00) e dei beni immobili (euro 600.000,00), nonché della fonte del proprio patrimonio (eredità), la dichiarazione di aver ricevuto letto e compreso la scheda sintetica e le condizioni generali, nonché di poter richiedere la parte I, II e III.

La scheda sintetica a pagina 2 alla voce grado di rischio indica quello "medio alto". Seguono poi delle tabelle sugli scenari di investimento del capitale e i profili della politica di investimento con le indicazioni degli OICR e la precisazione che l'impresa non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario (a pag.4). A pagina 7 vi è un grafico sull'andamento del valore della linea di investimento del fondo personale, che parrebbe indurre a credere che detto andamento sia stato sempre positivo, pur con la precisazione che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri; sempre nella medesima pagina sono indicati i rapporti positivi per gli anni precedenti tra i costi complessivi e il patrimonio medio. La scheda con le condizioni generali prevede altresì i

compiti a carico dell'intermediario assicurativo, ovvero fornire alla parte contraente tutte le informazioni di supporto necessarie, al fine di permettere una corretta comprensione delle caratteristiche del prodotto proposto (articolo 6).

L'esame delle condizioni generali e soprattutto della scheda sintetica non permette peraltro di capire su quali prodotti andrà ad essere investito il capitale versato, posto che l'indicazione della linea di investimento prevede degli strumenti con varie caratteristiche, ma non individuati né individuabili.

La profilatura del rischio medio alto non appare assolutamente motivata e non desumibile dai dati raccolti in ordine al patrimonio e all'attività svolta dalla, la quale aveva dichiarato di svolgere l'attività di operaia e di avere una retribuzione annua di euro 15.000,00.

Non vi è alcuna indicazione in ordine alla circostanza che siano stati illustrati i prodotti di investimento, che la abbia inteso correttamente quali fossero i rischi dell'investimento, che sia stata fatta una corretta profilatura. A tal proposito, la prova dedotta in primo grado e richiamata in appello dalla Hansard non è rilevante, in quanto non precisa gli esatti termini della profilatura della, profilatura per la quale doveva essere redatto un documento e che appare non in linea con il patrimonio e l'attività svolta dalla medesima, pur tenendo conto della non elevata somma investita, ed in quanto non precisa l'esatto contenuto delle informazioni asseritamente trasmesse.

La normativa applicabile colloca l'adempimento degli obblighi informativi degli intermediari finanziari per lo più nella fase anteriore all'effettuazione delle operazioni d'investimento, stabilendo che, prima d'iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l'intermediario debba chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, prevedendo che l'intermediario debba astenersi dall'effettuazione di operazioni non adeguate a quell'utente per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l'investitore, preventivamente informato di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione, non decida di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto, in cui si faccia esplicito riferimento alle informazioni ricevute.

Tali adempimenti, tuttavia, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto.

Quanto alla valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva, quindi, che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale. Invero, l'onere della prova circa l'assolvimento degli obblighi informativi grava sull'intermediario e non può trovare attenuazioni in relazione alla maggiore propensione al rischio del risparmiatore-investitore.

La Corte di Cassazione ha affermato che *“le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli”*(cfr. Cass. Civ. n. 8333/2018).

Non è condivisibile la difesa formulata da Hansard secondo cui non avrebbe avuto alcun obbligo di informare l'appellante sul carattere dell'investimento speculativo, né che, attraverso la consegna all'investitore delle condizioni generali di polizza, abbia comunque indicato la natura finanziaria-assicurativa della polizza e l'assenza di garanzie di restituzione del premio o di rendimenti minimi, come previsto dall' articolo 1 di dette condizioni generali; secondo cui sarebbe sente da responsabilità, poiché l'articolo 5 prevede che la gestione del fondo personale (nonché la scelta degli attivi dal cui andamento dipende il valore del fondo) non competa ad essa appellata ma a un

gestore esterno – c.d. asset manager - scelto dal contraente con la sottoscrizione del modulo di proposta.

La Corte, alla luce della giurisprudenza richiamata, ritiene che la dizione, del tutto generica ed astratta, dell'avvertenza trascritta circa la mancata garanzia di alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato, del recesso o del riscatto, sull'ordine di acquisto non soddisfi l'obbligo legislativo gravante sulla compagnia, a fronte dell'espressa contestazione del cliente.

La mancata comunicazione di informazioni esaurienti ed appropriate costituisce un indice dell'inadempimento della Hansard tutt'altro che trascurabile, non potendo peraltro ritenersi surrogato l'adempimento degli obblighi informativi da notizie acquisite autonomamente.

Tali considerazioni valgono ancor più in ordine alla scheda sintetica predisposta da Hansard, sopra ricordata, poiché le informazioni contenute circa le politiche di investimento risultano assolutamente non intelleggibili per un investitore senza particolari esperienze.

In accoglimento quindi del secondo motivo, l'appellata deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 23.812,50, con gli interessi dalla data della domanda a quella del pagamento effettivo.

Trattandosi di credito restitutorio, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., non essendovi prova della malafede, gli interessi decorrono dalla data della domanda.

L'appellata, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione, osservando che nel caso di specie si tratterebbe di responsabilità precontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale. Tale eccezione, non esaminata dal giudice di primo grado, è stata riproposta, sia pure solo nelle conclusioni, ma è infondata.

La responsabilità precontrattuale, ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/07/2016, n.14188).

Parimenti è infondata l'eccezione ai sensi dell'articolo 1227 c.c., per le ragioni sopra illustrate e per la ritenuta esclusiva responsabilità dell'appellata in ordine alla violazione degli obblighi informativi, che non lasciano spazio a un concorso di responsabilità a carico dell'altro contraente.

4. Le spese di giudizio.

Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore, della natura, della complessità della controversia, delle fasi effettivamente svolte, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo medio, ad eccezione della fase decisoria per il giudizio di primo grado, trattandosi di procedura sommaria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza del Tribunale di Asti, comunicata in data 15 ottobre 2019, appello proposto da nei confronti di Hansard Europe Designated Activity Company;

in accoglimento dell'appello;

dichiara la risoluzione del contratto stipulato dall'appellante in data 2/5/2012;

condanna l'appellata al pagamento a favore dell'appellante della somma di euro 23.812,50, con gli interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;

condanna l'appellata al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 2425,00, di cui euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio e euro 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali 15%, Iva

e Cpa;

condanna l'appellata al pagamento delle spese di causa del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi euro 3777,00, di cui euro 1080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva del giudizio e euro 1820,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2021 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Renata Silva